

fettamente conciliabile con la gratuità di questa attribuzione non preceduta da vincolo obbligatorio determinante. Anche qui, come per la mercede, abbiamo una remunerazione del lavoro (questo ammette anche l'Ascoli ¹), che a ciò connette la mancanza dell'*animus donandi* necessario a costituire la donazione) in senso ampio ²; ma con questa differenza, che nell'un caso (mercede) l'attribuzione della somma è unita strettamente colla prestazione di lavoro in relazione sinallagmatica, cosicchè non solo ognuna è contenuta in una obbligazione, ma l'una reagisce prontamente e facilmente sull'altra. Invece nell'altro caso i due termini del rapporto di remunerazione sono autonomi; l'uno, la prestazione di lavoro, fa parte di un contratto di lavoro a cui l'altro (la prestazione del compenso) è affatto estraneo, derivando da un atto giuridico a sè. Coll'effetto che non si danno fenomeni di reciproca reazione, poichè la mancia, ad es., rimane salda, anche se la considerazione che l'ha dettata si fosse per avventura dimostrata erronea, non essendo questa considerazione che un semplice motivo: salvo (caso, per le mancie, improbabile e non pratico) che possa funzionare la reazione mediante presupposizione.

A dimostrazione di quanto abbiamo qui asserito sta anzitutto che il periodico rinnovarsi di queste attribuzioni patrimoniali non può non avere destato una certa aspettativa nel lavoratore a cui sono corrisposte. Si badi però: non già un'aspettativa che debba essere tutelata nel senso di assicurare un diritto, una pretesa a quell'attribuzione. Questo no, postochè la natura stessa di questi compensi (finchè, cioè, si tratta di mancie, di gratificazioni, di premi, ecc.) sfugge a una sussunzione coatta nella posizione giuridica creata dal contratto di lavoro. Ma un'aspettativa quanto all'attuazione, in linea di puro fatto; il lavoratore sa, per esperienza, che potrà fare assegnamento anche su queste forme di compenso, a cui egli sa di non aver diritto alcuno. Appunto per ciò non ne può avere la piena sicurezza: è però sempre

¹) *Trattato delle donazioni*, p. 117. Io qui prescindo dall'esame più analitico di questa nota teoria dell'Ascoli, che riesce a conciliare l'art. 1051 colla necessità di un *animus donandi* sostenendo che la donazione remuneratoria concerne la remunerazione di servizi non estimabili perchè non aventi contenuto patrimoniale, ciò che il disponente non può ignorare (op. cit., p. 121). Per il mio scopo mi basta sia affermata la gratuità dell'attribuzione. E in ciò tutti consentono.

²) In questo senso si può ammettere che la gratificazione o la mancia costituisce un « supplemento di stipendio », come ha deciso la Corte d'appello di Parigi, 14 maggio 1912, in *Bulletin de l'office du travail*, sett. 1912, o che debba considerarsi come « una forma di retribuzione ordinaria », come fu deciso dal probiv. di Brescia, 14 luglio 1907, *Contr. lav.*, 1908, 27: basta che resti inteso che, se è un provento del lavoro come lo stipendio, non fa però parte di quest'ultimo, come invece fu erroneamente ritenuto per le mancie di Natale e di Ferragosto dal giudice concil. di Milano, 2 marzo 1905, nella *Raccolta* dell'Eusebio, pag. 361.